

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC BRESCIA

CIRCOLARE INFORMATIVA

INNALZAMENTO DEL LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

L'art. 49 comma 3-bis del D.Lgs. 231/2007, attualmente, dispone quanto segue:

“A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all'utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all'attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.

Tuttavia, la **Legge 197/2022** (Legge di Bilancio 2023), **all'art. 1, comma 384, lettera b)**, così stabilisce:

“384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”.

Ne consegue che, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi vale il **limite di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro)**.

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La normativa antiriciclaggio (**art. 1, comma 2, lettera pp)**, del **D.Lgs. n. 231/2007**) definisce:

“pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 121 del 25 maggio 2022) il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell'economia e Finanza di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dal titolo **“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.**

Sono tenute alla comunicazione al Registro Imprese tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili.

Il predetto adempimento dovrà avvenire **entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del MISE.**

L'omessa comunicazione prevede la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.

Tuttavia, ad oggi, il Ministero dello sviluppo economico non ha ancora emanato:

1. il decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle imprese;
2. il decreto che fisserà i diritti di segreteria;
3. il decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
4. il decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di comunicazione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it

SOS – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – ACCORDO CON IL NOTARIATO

È stato siglato l'accordo di collaborazione in tema di antiriciclaggio tra il Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso il quale Notariato metterà a disposizione dei Commercialisti la propria tecnologia informatica per l'inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) - istituita presso la Banca d'Italia - delle Segnalazioni di Operazioni Sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (SOS), effettuate dagli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDIO

Gli articoli 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) e 16 (Procedure di mitigazione del rischio) del D.Lgs. 231/2007 impongono ai professionisti di individuare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo cui loro stessi sono esposti nello svolgimento della propria attività professionale, nonché valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare, adottando (ove necessario) opportuni presidi di mitigazione.

Lo scopo dell'**autovalutazione** del rischio è, infatti, quello di poter adottare tempestivamente presidi e procedure adeguati alla natura e alla dimensione del professionista obbligato, al fine di **mitigare** i rischi rilevati.

Come prescrive il testo normativo "*Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90*" o "**Regole Tecniche**" del CNDCEC (emanate nel Gennaio 2019) e, nello specifico, la regola tecnica 1), la corretta metodologia di autovalutazione del rischio si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

1. *identificazione del rischio inerente;*
2. *analisi delle vulnerabilità;*
3. *determinazione del rischio residuo.*

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con **cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo **aggiornamento** quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.

Il primo triennio è scaduto il 31/12/2022.